

SERVIZIO INTERNAZIONALE PER IL RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO INTERNAZIONALE (CHARIS)

STATUTI

PREAMBOLO

Ciò che conosciamo come Rinnovamento Carismatico Cattolico (RCC) è parte di una corrente ecumenica di grazia. Esso è nato per sovrana volontà di Dio nella Chiesa Cattolica nel 1967 ed emerso quale frutto del Concilio Vaticano II.

Oggi si stima che ci siano più di 120 milioni di persone nel mondo che testimoniano una esperienza trasformante della loro vita ad opera dello Spirito Santo attraverso il loro contatto con il RCC. Tuttavia, questa grazia dello Spirito Santo con carattere mondiale e molte espressioni non è un singolo e unificato movimento come gli altri. Non ha un fondatore o un gruppo fondatore ma è un'opera sovrana dello Spirito Santo. È una corrente di grazia che permette a individui, gruppi, comunità, attività e ministeri di esprimersi in modi differenti con diverse forme di organizzazione.

Una delle caratteristiche del RCC è la grande varietà di espressioni e ministeri che formano una unità nella diversità. Le varie espressioni e realtà nel RCC possono aver raggiunto diversi stadi di sviluppo con accenti differenti, ciò nonostante condividono la stessa fondamentale esperienza del 'battesimo nello Spirito Santo'; e sposano gli stessi scopi generali. In alcuni luoghi il RCC si organizza come movimento ecclesiale ma l'esatta natura del RCC sta a significare che siamo differenti da altri movimenti ecclesiali. Infatti, il Cardinal Léon-Joseph Suenens, che fu nominato da San Paolo VI nel 1974 consigliere Episcopale del RCC, riconobbe rapidamente ciò che stava avvenendo come una 'corrente di grazia'; ispirata dallo Spirito Santo per la Chiesa tutta. Egli disse che: "Il Rinnovamento non è un 'movimento' nel comune senso sociologico; non ha né fondatore né Statuti; non è omogeneo; include una vasta gamma di manifestazioni. È una corrente di grazia, un soffio rinvigorente dello Spirito Santo destinato a tutti i membri della Chiesa - laici, religiosi, preti e vescovi. È una sfida per tutti noi"¹.

Generalmente, il RCC ci si focalizza su relazioni e reti piuttosto che su rigide strutture. Pertanto, si possono trovare modelli di relazioni informali a livello locale,

¹ L.-J. SUENENS, *The Hidden Hand of God*, (Veritas, Dublino, 1994), p. 253. (NdT. Traduzione dall'inglese)

diocesano, nazionale e internazionale. Queste relazioni sono spesso caratterizzate dalla libera associazione, dal dialogo e dalla cooperazione. La natura della leadership nel RCC è caratterizzata dal servizio piuttosto che dal governo che richiede obbedienza e osservanza.

Nel 1972, il primo ufficio di comunicazioni internazionale (ICO) fu stabilito a Ann Arbor (USA) per facilitare la comunicazione tra le varie realtà carismatiche che stavano velocemente emergendo nella Chiesa Cattolica mondiale. Poi nel 1976, l'ufficio ICO fu trasferito dagli USA a Malines-Bruxelles (Belgio), diocesi del Cardinal Suenens. Egli creò un team di coordinamento per il RCC, trasformando l'ufficio ICO nell'ICCRO (Ufficio per il Rinnovamento Carismatico Internazionale) nel 1978.

Questo ufficio fu trasferito a Roma nel 1981. Nel 1984, San Giovanni Paolo II nominò il vescovo Paul Josef Cordes consigliere Episcopale dell'ICCRO, in successione del Cardinal Suenens. Poi, nel 1985, su invito del Santo Padre, l'ufficio ICCRO fu stabilito in Vaticano.

Nel 1990, una rete internazionale di comunità di alleanza aderenti al RCC fu riconosciuta a livello Pontificio come associazione privata di fedeli, con il nome di 'Fraternità Cattolica delle Comunità e Associazioni Carismatiche di Alleanza'. La sua missione era di consolidare i legami tra queste comunità e la Chiesa Cattolica e incoraggiare l'evangelizzazione.

Nel 1993 il Pontificio Consiglio per i Laici ha concesso il riconoscimento Pontificio all'ICCRO, quale organismo internazionale di servizio approvando i suoi Statuti. Il nome è mutato da ICCRO a ICCRS, enfatizzando così che si trattava di un ministero di servizio pastorale al RCC mondiale piuttosto che semplicemente di un ufficio amministrativo.

Nell'aprile 2016, Papa Francesco ha nominato Michelle Moran e Pino Scafuro per lavorare al nuovo unico servizio e portare le cose a termine fino alla sua realizzazione, con i segretari Julia Torres e Oreste Pesare, e con l'accompagnamento del Pontificio Consiglio per i Laici.

Per molti anni l'ICCRS e la Fraternità Cattolica hanno lavorato insieme presentando seminari su vari temi specifici del Rinnovamento Carismatico. Insieme essi hanno organizzato il 50° anniversario del RCC a Roma a Pentecoste 2017. In quell'occasione è stato firmato l'Atto Costitutivo dell'Unico Servizio che ha portato alla costituzione di CHARIS.

I. Natura Ecclesiale e Canonica

Art. 1 Nome e Scopo

§ 1. Catholic Charismatic Renewal International Service (*Servizio Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico*), noto anche come CHARIS, è l'organismo di servizio internazionale per tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico (o RCC), una corrente di grazia il cui apparire nella Chiesa Cattolica nel 1967 fu il frutto del Concilio Vaticano II. Comune a tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico è l'esperienza dei frutti della Pentecoste attraverso un'effusione di doni spirituali chiamata battesimo nello Spirito Santo, che implica un incontro personale con Gesù Cristo come Salvatore, un'apertura alla parola di Dio, all'esercizio dei carismi e all'evangelizzazione nel fedele servizio alla Chiesa. CHARIS favorisce e rafforza la comunione tra tutte le realtà carismatiche, promuovendo un senso di appartenenza alla famiglia mondiale del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

§ 2. Riconoscendo il Rinnovamento Carismatico Cattolico come parte di una corrente di grazia ecumenica, CHARIS è uno strumento per promuovere e lavorare per l'unità nel corpo di Cristo, come espresso nella preghiera di Gesù (Gv, 17).

§ 3. Come organismo di servizio, CHARIS non esercita giurisdizione sul Rinnovamento Carismatico Cattolico, dal momento che tutte le espressioni del RCC sono direttamente sotto la giurisdizione dell'autorità ecclesiastica competente. Il ruolo di servizio di CHARIS non limita la libertà degli individui o dei gruppi all'interno del RCC nei loro contatti con le autorità ecclesiastiche.

Art. 2 Costituzione ed Erezione Canonica

§ 1. CHARIS è stato creato con atto costitutivo, firmato a Roma il 29 maggio 2017 dalle persone nominate dal Santo Padre Papa Francesco il 27 aprile 2016 quali responsabili per la creazione del nuovo unico servizio per tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

§ 2. CHARIS è stato eretto dalla Santa Sede, attraverso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, con personalità giuridica pubblica secondo i canoni 116-123 del Codice di Diritto Canonico. È governato da questi Statuti e, per analogia, dai canoni 312-320 del Codice di Diritto Canonico, così come dalle altre norme universali del diritto ecclesiastico.

II. Obiettivi

Art. 3 Obiettivi Generali

Gli obiettivi generali di CHARIS sono:

- a) Aiutare ad approfondire e promuovere la grazia del battesimo nello Spirito Santo ovunque nella Chiesa;
- b) Promuovere l'esercizio dei carismi non solo nel Rinnovamento Carismatico Cattolico ma anche in tutta la Chiesa;
- c) Incoraggiare l'approfondimento spirituale e la santità delle persone che vivono l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo;
- d) Incoraggiare l'impegno nell'evangelizzazione, in particolar modo attraverso la nuova evangelizzazione e l'evangelizzazione della cultura, nel rispetto della libertà religiosa;
- e) Promuovere la cooperazione tra le comunità nate dal Rinnovamento Carismatico Cattolico, con la visione di rendere disponibile l'esperienza di particolari comunità per il bene di tutti;
- f) Promuovere la dimensione ecumenica del Rinnovamento Carismatico Cattolico e incoraggiare l'impegno nel servire l'unità di tutti i Cristiani;
- g) Identificare e promuovere specifici temi che possano aiutare ad approfondire la grazia della Pentecoste;
- h) Incoraggiare i contatti e la cooperazione tra le realtà all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico nelle aree della formazione, evangelizzazione etc;
- i) Promuovere il servizio ai poveri e l'azione sociale attraverso il Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- j) Organizzare occasioni di formazione, secondo i bisogni espressi dall'Assemblea Generale;
- k) Consentire agli ecclesiastici e ai religiosi di approfondire la loro esperienza del Rinnovamento Carismatico Cattolico e partecipare più pienamente in esso;
- l) Promuovere la comunione: tra persone coinvolte in varie realtà all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico; con i movimenti ecclesiali che non si riferiscono a questa corrente di grazia; e con le altre chiese e comunità cristiane, specialmente quelle che vivono l'esperienza della Pentecoste;
- m) Organizzare grandi eventi, colloqui, incontri per responsabili, al fine di condividere e comunicare le varie esperienze che scaturiscono dallo Spirito Santo.

III. Servizi

Art. 4 Servizi Offerti

§ 1. CHARIS è al servizio di tutte le realtà all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico, ed è disponibile a servire e assistere Vescovi e sacerdoti che richiedono il suo aiuto.

§ 2. I servizi permanenti di CHARIS sono:

- a) **Comunione e Informazione:** assicurare la comunicazione con e tra i servizi nazionali e continentali, e con e tra tutte le realtà all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico (gruppi di preghiera, comunità, reti, scuole di evangelizzazione, istituti religiosi, case editrici e ministeri);
- b) **Formazione e Addestramento:** rispondere ai bisogni espressi dall'Assemblea Generale o da altre realtà, ispirati dall'esperienza viva delle persone e dei gruppi all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- c) **Consulenza:** attraverso una Commissione Dottrinale e Canonica.

§ 3. Possono essere creati organismi temporanei per rispondere a particolari bisogni.

IV. Struttura

Art. 5 Servizi di Comunione

§ 1. CHARIS è costituito a livello mondiale dall'Assemblea Generale e dal Servizio Internazionale di Comunione.

§ 2. Ogni continente ha un Servizio Continentale di Comunione.

IV.1. Assemblea Generale

Art. 6 Visione

L'Assemblea Generale riflette la realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico nel mondo intero. Essa cerca di condividere e discernere ciò che lo Spirito sta dicendo al mondo. Essa fornisce un'opportunità di promuovere relazioni e costruire comunione all'interno della famiglia mondiale del Rinnovamento Carismatico Cattolico, condividendo esperienze, preoccupazioni e testimonianze.

Art.7 Composizione

§ 1. L'Assemblea Generale è composta da: i membri del Servizio Internazionale di Comunione; un rappresentante da ogni Servizio Nazionale di Comunione; un

rappresentante da ogni associazione di fedeli che abbia origine nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, riconosciuta dalla Santa Sede; e un rappresentante da ciascuna vasta rete di comunità, che includa comunità da numerosi paesi, con riconoscimento canonico, in comunione con i loro Servizi Nazionali di Comunione, e riconosciuta dall'Assemblea Generale. Il Servizio Internazionale di Comunione può designare altre realtà che partecipino al Servizio Nazionale di Comunione del loro rispettivo Paese a prendere parte all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

§ 2. L'Assemblea Generale è presieduta dal Moderatore del Servizio Internazionale di Comunione.

§ 3. Il Moderatore, con l'approvazione del Servizio Internazionale di Comunione, può invitare all'Assemblea Generale persone capaci di contribuire al bene comune in qualità di invitati o osservatori.

§ 4. L'Assemblea Generale si riunisce ogni tre anni.

§ 5. La partecipazione all'Assemblea Generale non equivale al riconoscimento canonico delle realtà partecipanti. Il riconoscimento canonico resta responsabilità dell'autorità ecclesiastica competente.

IV.2. Servizio Internazionale di Comunione

Art.8 Funzioni

Il Servizio Internazionale di Comunione ha le seguenti funzioni:

- a) Sostenere, estendere e promuovere gli obiettivi di CHARIS;
- b) Essere in contatto con e studiare la situazione del Rinnovamento Carismatico Cattolico nelle sue molte espressioni a livello nazionale, regionale e continentale;
- c) Assicurare che la diversità del Rinnovamento Carismatico Cattolico sia rispettata nei programmi, progetti, relazioni con le altre chiese e comunità cristiane, e attività di CHARIS;
- d) Discernere e dare attenzione ai bisogni della formazione all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- e) Lavorare con il Moderatore e assicurare che l'Ufficio Internazionale esegua un servizio efficiente ed esauriente;
- f) Eleggere, secondo la procedura descritta nell'art. 11§2, un Moderatore provvisorio, che presterà servizio fino alla successiva Assemblea Generale, in caso di morte, grave malattia o altra giusta causa che impedisca al Moderatore di svolgere le sue regolari funzioni.

Art. 9 Composizione e incontri

§ 1. Il Servizio Internazionale di Comunione è composto da diciotto membri eletti.

§ 2. Dodici membri sono rappresentanti Continentali: due per il Nord America e i Caraibi (uno di lingua inglese o francese, e l'altro di lingua spagnola); uno per l'America Centrale (di lingua spagnola); uno per l'America Latina (di lingua spagnola); uno per l'America Latina (di lingua portoghese); due per l'Asia; uno per l'Africa (di lingua francese); uno per l'Africa (di lingua inglese); due per l'Europa e uno per l'Oceania.

§ 3. Sei membri sono eletti come segue: uno dai diversi ministeri del RCC; un sacerdote o religioso carismatico; due dalle comunità; uno dalle associazioni dei fedeli con riconoscimento della Santa Sede; un giovane Cattolico al di sotto dei 30 anni.

§ 4. Il Servizio Internazionale di Comunione si riunisce annualmente ed è guidato dal Moderatore.

Art. 10 Procedura Elettorale

§ 1. I candidati sono nominati durante le assemblee dei Servizi Continentali di Comunione l'anno precedente all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale elegge il Servizio Internazionale di Comunione con scrutinio segreto, valido quando partecipi almeno il 50% degli aventi diritto, ed è richiesta una maggioranza dei due terzi per assicurare l'elezione.

§ 2. La durata del mandato dei membri del Servizio Internazionale di Comunione è di tre anni, rinnovabile consecutivamente per un solo mandato.

Art. 11 Il Moderatore

§ 1. Le funzioni del Moderatore sono:

- a) Promuovere e sviluppare il Rinnovamento Carismatico Cattolico come una corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa;
- b) Promuovere il lavoro per l'unità nel Corpo di Cristo;
- c) Assicurare una buona comunicazione tra le autorità ecclesiastiche e il Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale, e in particolare con la Santa Sede attraverso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;
- d) Convocare, incoraggiare e coordinare il lavoro del Servizio Internazionale di Comunione;
- e) Convocare e guidare l'Assemblea Generale;
- f) Incontrare e servire le realtà internazionali all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico appena se ne presenti la necessità. Con l'approvazione

del Servizio Internazionale di Comunione, il Moderatore può delegare alcune responsabilità;

g) Supervisionare il lavoro dell'Ufficio Internazionale.

§ 2. Il Moderatore è eletto dall'Assemblea Generale con un minimo di tre candidature, ricevute dai Servizi Continentali di Comunione, e preventivamente approvate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita almeno tre mesi prima dell'Assemblea Generale. L'elezione è a scrutinio segreto, valida quando partecipi almeno il 50% degli aventi diritto, ed è richiesta una maggioranza dei due terzi per assicurare l'elezione. La durata del mandato d'ufficio è di tre anni, rinnovabile una volta.

§ 3. Il Moderatore è al servizio di tutti, ed evita coscienziosamente di favorire una realtà specifica all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

IV.3. I Servizi Continentali di Comunione

Art. 12 Funzioni

Le funzioni dei Servizi Continentali di Comunione sono:

- a) Costruire insieme la comunione attraverso l'unità dei cuori piuttosto che attraverso rigide strutture;
- b) Accogliere, abbracciando tutte le realtà all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico e vivere l'unità nella diversità;
- c) Creare spazio per l'ascolto, la condivisione e il discernimento;
- d) Agevolare la preparazione e la formazione;
- e) Aiutare le nazioni a stabilire un Servizio Nazionale di Comunione laddove questo non esista.

Art. 13 Composizione e Incontri

§ 1. Ci sono quattro Servizi Continentali di Comunione, come segue: America, Africa, Asia/Oceania ed Europa.

§ 2. Ogni Servizio Continentale di Comunione è composto da un rappresentante di ciascun Servizio Nazionale di Comunione; un rappresentante di ciascuna Rete di comunità presente nella regione; un rappresentante di ciascuna rete Internazionale di scuole di evangelizzazione presenti nella regione; due rappresentanti da specifici ministeri nel continente; e due giovani Cattolici al di sotto dei 30 anni.

§ 3. Ciascun Servizio Continentale di Comunione si incontra almeno ogni tre anni.

Art. 14 Elezioni

§ 1. Ogni Servizio Continentale di Comunione elegge un Team Continentale di Coordinamento composto da sette persone la cui funzione è quella di agevolare il lavoro del Servizio Continentale di Comunione. Il Team Continentale di Coordinamento si incontra almeno una volta l'anno.

§ 2. L'elezione si svolge in uno spirito di preghiera e discernimento. Ogni membro del Servizio Continentale di Comunione ha il diritto di parlare e votare durante l'elezione.

§ 3. Per l'elezione dei membri del Team di Coordinamento, il voto è a scrutinio segreto, valido quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto, ed è richiesta una maggioranza dei due terzi per assicurare l'elezione.

§ 4. Quando un membro abbandona una posizione nel Servizio di Comunione, il sostituto può anche provenire da un altro Paese, sebbene debba essere presa in considerazione l'area geografica rappresentata.

§ 5. La durata del mandato dei membri dei Servizi Continentali di Comunione è di tre anni, rinnovabile consecutivamente per un solo mandato.

IV.4. Servizi Nazionali di Comunione

Art. 15 Funzioni

L'obiettivo dei Servizi Nazionali di Comunione è di costruire e rafforzare la vasta e diversificata famiglia del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Essi dovrebbero quindi essere quanto più inclusivi possibile e aperti alle nuove ed emergenti realtà. Il modello si focalizza sulla comunione piuttosto che sul governo o struttura.

Art. 16 Composizione

I Servizi Nazionali di Comunione dovrebbero essere composti da rappresentanti delle realtà ed espressioni della corrente di grazia che si identificano come parte del Rinnovamento Carismatico Cattolico, e che cercano di costruire la comunione all'interno della vasta e diversificata famiglia del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Questo può includere gruppi di preghiera, comunità, reti, scuole di evangelizzazione, istituti religiosi, case editrici, ministeri particolari, iniziative ecumeniche, giovani etc.

V. L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 17 L'Assistente Ecclesiastico

§ 1. L'Assistente Ecclesiastico è il vescovo o sacerdote incaricato di accompagnare tutte le attività promosse da CHARIS da un punto di vista dottrinale e spirituale, e di garantire la fedeltà di tutte le azioni intraprese da CHARIS al magistero della Chiesa Cattolica.

§ 2. L'Assistente Ecclesiastico prende parte agli incontri dell'Assemblea Generale e del Servizio Internazionale di Comunione e ad altre attività per cui sia ritenuta utile o necessaria la sua presenza dal Moderatore del Servizio Internazionale di Comunione. Egli partecipa senza diritto di voto.

§ 3. L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita da una lista di tre candidati presentata dal Servizio Internazionale di Comunione. Per i candidati sacerdoti, è richiesto il prioritario consenso del loro Ordinario.

§ 4. La durata del mandato d'ufficio dell'Assistente Ecclesiastico è di tre anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

VI. L'UFFICIO INTERNAZIONALE

Art. 18 Funzioni

§ 1. Per svolgere le sue funzioni amministrative, CHARIS ha un Ufficio Internazionale, situato a Roma nel Palazzo San Calisto, una costruzione di proprietà della Santa Sede.

§ 1. I compiti dell'Ufficio Internazionale sono:

- a) Facilitare la collaborazione e la comunione all'interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- b) Gestire le richieste quotidiane e le domande che giungono al Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- c) Mantenere il flusso di informazioni con e tra le tante realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico;
- d) Agevolare l'organizzazione, le funzioni e le risorse necessarie per corsi di formazione, programmi ed eventi, come richiesto dal Servizio Internazionale di Comunione;
- e) Coordinare l'organizzazione pratica degli incontri del Servizio Internazionale di Comunione e dell'Assemblea Generale;

- f) Servire in qualità di segretariato per i contatti amministrativi con la Santa Sede, e particolarmente con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;
- g) Mantenere un database di realtà facenti parte del Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale;
- h) Fornire assistenza per la pubblicazione, la traduzione e la distribuzione di specifiche risorse riguardanti il Rinnovamento Carismatico Cattolico internazionale;
- i) Mantenere un sito aggiornato ed essere adeguatamente presenti sui social media;
- j) Fornire un servizio di contabilità efficiente e trasparente per CHARIS.

Art. 19 Il Segretario dell'Ufficio Internazionale

§ 1. L'Ufficio Internazionale è sotto l'autorità del Servizio Internazionale di Comunione. Il Moderatore di CHARIS è responsabile della supervisione dell'Ufficio Internazionale. Per assicurare il servizio, l'Ufficio Internazionale ha un Segretario. Il Segretario è incaricato del Coordinamento generale dell'Ufficio Internazionale e dei servizi operativi di CHARIS.

§ 2. Il Segretario è nominato dal Moderatore con l'approvazione della maggioranza dei membri del Servizio Internazionale di Comunione. La durata del mandato del Segretario dell'Ufficio Internazionale è di tre anni, rinnovabile consecutivamente solo una volta.

§ 3. È responsabilità del Moderatore di CHARIS, in conformità con i canoni 231 e 281 del Codice di Diritto Canonico, per mezzo di contratti di assunzione, garantire alle persone che servono nell'Ufficio Internazionale un adeguato salario, una copertura sanitaria e previdenziale, e tutti gli altri diritti inerenti alla copertura previdenziale.

VII. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE

Art. 20 Gestione e natura giuridica dei beni e della proprietà

§ 1. La proprietà e i beni di CHARIS, secondo il canone 1257 § 1 del Codice di Diritto Canonico sono beni ecclesiastici e sono governati da norme canoniche.

§ 2. È responsabilità del Moderatore, con l'approvazione del Servizio Internazionale di Comunione, chiedere il permesso richiesto dall'autorità ecclesiastica al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita prima di attuare validi atti di amministrazione straordinaria, cioè atti che potrebbero implicare una diminuzione del patrimonio stabile.

§ 3. Atti ordinari di amministrazione possono essere disposti non solo dal Moderatore ma anche dal Segretario dell'Ufficio Internazionale e da un delegato del Moderatore.

Art.21 Origini dei beni e della proprietà

§ 1. CHARIS è sostenuto dalle donazioni volontarie e dai contributi economici delle varie realtà e individui aderenti al Rinnovamento Carismatico Cattolico mondiale. Altre fonti di finanziamento sono gli eventuali ricavi derivanti da eventi, congressi, corsi di formazione, libri e materiale multimediale, etc.

§ 2. CHARIS rispetta le leggi dei Paesi in cui svolge la sua opera e le sue attività. Si tratta di un servizio e non è responsabile per l'organizzazione finanziaria legale a livello nazionale o continentale.

Art. 22 Piano di spesa annuale e bilancio

Il Segretario dell'Ufficio Internazionale ha il compito di preparare il piano di spesa annuale e il bilancio di fine anno, allo scopo di assicurare la disponibilità di sufficienti risorse per la gestione ordinaria di CHARIS. Il piano di spesa annuale e il bilancio devono essere approvati dal Servizio Internazionale di Comunione con la maggioranza dei voti.

Art. 23 Resoconto annuale all'autorità ecclesiastica

Prima del 30 giugno di ogni anno, il Moderatore di CHARIS presenterà al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita un bilancio riguardante l'amministrazione dei beni e l'uso delle donazioni e delle offerte ricevute, in conformità con il canone 319 del Codice di Diritto Canonico.

VIII. INTERPRETAZIONE E MODIFICHE AGLI STATUTI

Art. 24 Interpretazione

§ 1. Il Servizio Internazionale di Comunione ha la capacità di interpretare gli Statuti, attraverso un voto a maggioranza dei due terzi.

§ 2. Quando la maggioranza nel Servizio Internazionale di Comunione lo ritiene opportuno, può richiedere chiarimenti circa un aspetto dell'interpretazione al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che poi procederà a fornire un'interpretazione vincolante.

Art. 25 Modifiche agli Statuti

Le modifiche agli Statuti, proposte dal Servizio Internazionale di Comunione, richiedono il consenso dell'Assemblea Generale, attraverso un voto con una maggioranza dei due terzi, successivamente all'approvazione degli emendamenti proposti da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

IX. SOPPRESSIONE E SCIoglIMENTO

Art. 26. Soppressione

In conformità con il canone 320 del Codice di Diritto Canonico, CHARIS può essere soppresso solo dalla Santa Sede, attraverso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 27 Scioglimento

Una mozione per sciogliere CHARIS di autonoma iniziativa richiede il consenso dell'Assemblea Generale con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri e, precedentemente a questo, il consenso del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Art. 28 Destinazione dei beni e del patrimonio

Nei casi di soppressione o scioglimento, i beni e il patrimonio restanti devono essere destinati dal Servizio Internazionale di Comunione a enti con obiettivi identici o simili a quelli di CHARIS, con il previo consenso del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

X. NORME TRANSITORIE

Uno

Questi Statuti entrano in vigore il 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste, e sono approvati *ad experimentum*. Il giorno in cui questi Statuti entreranno in vigore, la *Fraternità Cattolica delle Comunità e Associazioni Carismatiche di Alleanza* e l'*International Catholic Charismatic Renewal Services* cesseranno di esistere. I beni e il patrimonio di questi due organismi sono trasferiti a CHARIS.

Due

Il giorno in cui questi Statuti entreranno in vigore, il primo Moderatore e Servizio Internazionale di Comunione per CHARIS cominceranno il proprio rispettivo mandato per un periodo di 3 anni. Il primo Moderatore e Servizio Internazionale di Comunione sono nominati dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, rispettando le regole di composizione del Servizio Internazionale di Comunione descritte in questi Statuti, sulla base di una proposta fatta dalle persone nominate dal Santo

Padre Papa Francesco quali responsabili per la creazione di un nuovo unico servizio per tutte le espressioni del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

Tre

La prima Assemblea Generale si terrà a Pentecoste 2019, e CHARIS comincerà il suo servizio nello stesso momento.

Quattro

Con l'entrata in vigore di questi Statuti, tutti i Comitati Nazionali, Regionali e Continentali devono ridefinirsi quali organismi di servizio che includano tutte le espressioni locali del Rinnovamento Carismatico Cattolico, in conformità con la nuova composizione statutaria di CHARIS descritta in questi Statuti.

Il presente testo finale è stato presentato dai sottoscritti in un incontro presso gli uffici del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita il 6 marzo 2018.

Michelle Moran
Responsabile

Pino Scafuro
Responsabile

Oreste Pesare
Segretario

Julia Torres
Segretaria